

NOTIFICHE AI CONTROINTERESSATI ALL'ACCESSO AGLI ATTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO STRUMENTALMENTE FINALIZZATE AL RECUPERO DI UN CREDITO DA PARTE DELL'ACCEDENTE – NECESSITÀ DELLA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI, AI FINI DELL'ACCESSO – RILEVANZA DEI DATI SENSIBILI ED ULTRA SENSIBILI, LEGATI ALLO STATO DI SALUTE DELL'ACCEDUTO O AD ALTRE SFERE DI RISERVATEZZA

Alla Regione

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

PEC:

OGGETTO: Notifiche ai controinteressati nel caso di accesso agli atti del CPI per recupero crediti:

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Regione - Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università.

Tale richiesta di parere attiene alla tematica della notifica ai controinteressati delle istanze di accesso agli atti rivolte ai Centri per l'Impiego e strumentalmente finalizzate al recupero di un credito da parte dell'accedente.

L'Ufficio scrivente riferisce di trovarsi in difficoltà nel fornire riscontro, nei termini di legge, alle numerose “*richieste di accesso agli atti relative allo stato occupazionale degli iscritti ai 18 centri per l'impiego del territorio*” - a fronte della cronica carenza di risorse umane- e di aver individuato nella notifica dell'istanza di accesso al controinteressato, nelle sue diverse fasi, il passaggio più gravoso dell'intera procedura.

Nella ricerca di una modalità per snellire la procedura in oggetto, l'Ufficio scrivente chiede alla Commissione se, nelle ipotesi in cui le istanze di accesso siano supportate da atti di precetto con intimazione disposta dal giudice, ovvero da decreti ingiuntivi o sentenze di condanna a pagare, l'attività dell'ufficio possa limitarsi a comunicare l'accesso al controinteressato senza attendere eventuali controdeduzioni, comunque recessive rispetto al diritto di accesso. Ciò anche in considerazione del fatto, deduce l'Ufficio, che il soggetto resistente ha già ricevuto da parte dell'ufficiale giudiziario l'atto inerente la procedura coattiva instaurata a suo carico (...) ed è perfettamente al corrente che contro di lui saranno messe in opera delle azioni di rivalsa ai fini del recupero.

Nel richiedere tale parere l'amministrazione richiama un precedente parere della Commissione del 2011 il cui contenuto può così riassumersi:

“Ritiene la Commissione che la notifica ai controinteressati ex art. 3, d.p.r. n. 184/2006 è un atto dovuto dall'amministrazione in ogni caso in cui la richiesta di accesso coinvolga la tutela della riservatezza del terzo, il quale ha il diritto di presentare o meno una motivata opposizione all'accesso entro dieci giorni dalla comunicazione. Questa procedura (...) può essere superata nei casi in cui la legge stabilisca l'obbligo di ostensione del documento richiesto o il consenso dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui il soggetto terzo, pur individuato nel documento, rivesta la posizione di controinteressato solo in senso formale (è l'ipotesi della richiesta di accesso di un candidato di una procedura concorsuale ad accedere a verbali o elaborati di altri candidati della stessa procedura). Nel caso di specie, sembra ricorrere la prima ipotesi considerato che l'art. 391-quater cod. proc. pen. - secondo cui "Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia" - prevede, al terzo comma, che in caso di rifiuto al rilascio da parte della P.A. si applicano gli artt. 367 e 368 cod. proc. pen., che devolvono al P.M. (art. 367) e al GIP (art. 368) la decisione su richieste istruttorie nel corso delle indagini preliminari. Non è, dunque, il terzo controinteressato che può opporsi alla domanda di accesso, ma solo l'autorità giudiziaria può valutarne l'ammissibilità”.

In conclusione l'amministrazione richiede alla Commissione se i costi delle notifiche ai controinteressati, effettuate a mezzo lettera raccomandata, debbano ricadere sulla generalità oppure possano essere fatti rientrare nei costi “di riproduzione”.

In merito alla richiesta di parere formulata la Commissione osserva quanto segue.

L'emissione dei citati provvedimenti (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna) non può equipararsi alla specifica autorizzazione all'accesso dell'autorità giudiziaria.

Tali provvedimenti statuiscono, invero, soltanto la effettiva spettanza di un credito in capo ad un soggetto (ricorrente o attore) ma il giudice, nell'emettere gli stessi, non procede – non essendo ciò oggetto della pronuncia al medesimo richiesta - ad alcuna comparazione degli interessi coinvolti nell'accesso ai documenti del debitore.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 391 – quater c.p.p. (e 367, 368 c.p.p.), al contrario, il P.M. e il G.I.P. decidono proprio in ordine alle richieste istruttorie valutando l'ammissibilità della domanda d'accesso alla documentazione oggetto d'istanza.

La comparazione degli interessi coinvolti, ai fini dell'accesso, è invero un passaggio fondamentale il quale, ad avviso della Commissione, non può essere superato e ciò in particolare proprio nell'ipotesi di istanze di accesso rivolte ai Centri per l'Impiego: in tali ipotesi potrebbero venire in rilievo dati sensibili ed ultra sensibili, legati allo stato di salute dell'accuduto o ad altre sfere di riservatezza.

Non appare pertanto superabile la fase di notifica al controinteressato che, integrando il contraddittorio, permette per mezzo dell'eventuale opposizione dallo stesso sollevata, di rilevare l'entità degli interessi coinvolti e di operare il preventivo bilanciamento dei medesimi.

La Commissione ricorda all'Ufficio che, qualora le difficoltà organizzative non consentano l'immediato espletamento delle pratiche di accesso, lo stesso può ricorrere al differimento delle istanze medesime, mediante provvedimento espresso corredato da debita motivazione e con indicazione di un

termine finale in cui l'accesso potrà essere garantito. Le istanze di accesso non devono, infatti, determinare un'interruzione delle altre attività di tipo corrente e devono poter essere espletate secondo i tempi necessari, senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell'ente in attuazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.)

Da ultimo, in merito alla specifica richiesta avente ad oggetto i costi delle notifiche de quibus, la Commissione ritiene che in ossequio alla previsione della gratuità dell'accesso, ribadita per ultimo dal D.Lgs. 97/2016, questi non possano essere equiparati ai costi di copia e non possano, pertanto, essere posti a carico dell'accedente, in mancanza di espressa previsione in tal senso
(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 24 marzo 2017)